



Consistenti del Lavoro



Consiglio Nazionale dell'Ordine

Viale del Caravaggio 84

00147 Roma

Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282

email consiglionazionale@consistentidellavoro.it

e-mail pec consiglionazionale@consistentidellavoropec.it

C.F.: 80148330584



Roma, 19/11/2020

VIA EMAIL

Allegato: 3

Ai Presidenti dei
Consigli Provinciali dell'Ordine dei
Consistenti del Lavoro
LL. II.

e p.c. Ai Signori Consiglieri Nazionali e Revisori
dei Conti del Consiglio Nazionale
dell'Ordine dei Consistenti del Lavoro
LL. II.

Oggetto: Protocollo con Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla Formazione dei Revisori legali

Pregiatissimi Presidenti,

si trasmette in allegato il rinnovato protocollo del Consiglio Nazionale con il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato sulla formazione dei revisori legali.

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo, gli iscritti nell'Albo dei Consistenti del Lavoro che risultano iscritti anche al Registro dei Revisori legali devono acquisire in ciascun anno almeno 20 crediti formativi nelle materie, temi ed argomenti indicati nel programma annuale per la formazione definito dal Ministero.

Per una consultazione più fruibile e per facilitare l'inserimento dei corsi di formazione sulla relativa piattaforma, l'allegato 2 del Protocollo riporta i codici materia del Programma ministeriale con a fronte il codice materia corrispondente della Formazione Continua Obbligatoria dei Consistenti del Lavoro. Come già esposto in precedenti comunicazioni, per poter inserire correttamente il corso di formazione per i Revisori legali gli utenti devono inserire preventivamente il corrispondente codice materia della FCO di Categoria.



Nulla è stato modificato rispetto agli altri obblighi e procedure, in particolare sulla comunicazione annuale dei dati relativi all'assolvimento dell'obbligo formativo, contenute nel precedente Protocollo.

Cordiali saluti.

f.to IL DIRETTORE GENERALE
Francesca Maione

FM/dt



PROTOCOLLO D'INTESA

tra

il Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

e

il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consistenti del Lavoro

per

IL RICONOSCIMENTO DELL'EQUIPOLLENZA DELLA FORMAZIONE GIÀ ASSOLTA DAGLI ISCRITTI NELL'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO E LA COMUNICAZIONE ANNUALE DEI DATI RELATIVI ALL'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO FORMATIVO AL MEF, AI SENSI DELL'ART. 5, COMMI 10 E 11, D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39

VISTO l'articolo 5 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal D. Lgs. 17 luglio 2016, n. 135, relativo agli obblighi di formazione continua previsti in capo alle persone fisiche iscritte al registro della revisione legale;

VISTO l'articolo 5, comma 2 del medesimo D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, ai sensi del quale la formazione continua dei revisori iscritti nel registro consiste nella partecipazione a programmi di aggiornamento professionale definiti annualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTO l'art. 5, comma 5 del medesimo D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 ai sensi del quale in ciascun anno l'iscritto deve acquisire almeno 20 crediti formativi, per un totale di un minimo di 60 crediti formativi nel triennio e che, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, almeno metà del programma di aggiornamento deve riguardare le materie caratterizzanti la revisione dei conti, ovvero la gestione del rischio e il controllo interno, i principi di revisione nazionali e internazionali applicabili allo svolgimento della revisione legale previsti dalla direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, la disciplina della revisione legale, la deontologia professionale, l'indipendenza e la tecnica professionale della revisione;

VISTO l'articolo 5, comma 10 del medesimo D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 il quale prevede che *“l'attività di formazione, effettuata dai revisori legali prevista dagli Albi professionali di appartenenza e da coloro che collaborano all'attività di revisione legale o sono responsabili della revisione all'interno di società di revisione che erogano formazione, viene riconosciuta equivalente se dichiarata conforme dal Ministero dell'economia e delle finanze al programma annuale di aggiornamento professionale”*;

VISTO l'articolo 5, comma 11 del medesimo D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 il quale prevede che *“gli ordini professionali e le società di revisione legale devono comunicare annualmente al Ministero medesimo*



l'avvenuto assolvimento degli obblighi formativi da parte dei revisori iscritti che hanno preso parte ai programmi di cui al comma 2 , nell'ambito della formazione prevista rispettivamente dai singoli ordini professionali e dalle società di revisione”;

VISTO l'articolo 27, comma 4, del D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135, ai sensi del quale l'obbligo di formazione continua di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, decorre dal 1° gennaio 2017;

VISTE le determinate del Ragioniere generale dello Stato del 7 dicembre 2016 prot. n. 88389 e del 14 novembre 2019 prot. n. 244395, con le quali, rispettivamente, è stato costituito e rinnovato il Comitato didattico per la formazione continua dei revisori legali;

VISTA la determina del Ragioniere generale dello Stato prot. n. 17461 del 27 gennaio 2020 con la quale è stato adottato il programma annuale relativo all'anno 2020 per l'aggiornamento professionale dei revisori legali;

VISTA la Circolare del Ministero Economia e Finanze/Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato n. 3 del 20 febbraio 2020 prot. 28807 avente ad oggetto le istruzioni in materia di formazione continua dei revisori legali iscritti nel registro per l'anno 2020, in attuazione dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2020 n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135;

VISTO il Regolamento recante le disposizioni sulla formazione continua per i Consulenti del lavoro approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro con delibera n. 22 del 22 dicembre 2017, a seguito del parere favorevole alla definitiva adozione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 29 novembre 2017, previa intesa con il Ministero della Giustizia avvenuta in data 26 ottobre 2017, entrato definitivamente in vigore il 1° gennaio 2019;

CONSIDERATA la necessità di definire le modalità operative attraverso le quali il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro procede all'accREDITAMENTO degli eventi che consentono l'assolvimento dell'obbligo formativo degli iscritti nell'albo dei Consulenti del Lavoro e nel Registro dei revisori legali ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 39/2010;

CONSIDERATA altresì la necessità di definire le modalità operative attraverso le quali gli Ordini professionali trasmettono annualmente al MEF i dati relativi all'assolvimento dell'obbligo formativo da parte dei propri iscritti;

CONSIDERATA, infine, la necessità di rivedere il Protocollo di Intesa già sottoscritto da Ministero dell'Economia e delle Finanze e Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro nel febbraio 2018;

Le Parti, come sopra identificate, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

(Contenuto dell'obbligo formativo)



1. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo, gli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro che risultano iscritti anche al Registro dei Revisori legali devono acquisire in ciascun anno almeno 20 crediti formativi nelle materie, temi ed argomenti indicati nel programma annuale per la formazione definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con determina 17461/2020, e con determine successive per gli anni 2021 e 2022, per un totale di un minimo di 60 crediti formativi nel triennio. Almeno 10 crediti formativi annui dovranno essere conseguiti nelle materie caratterizzanti la revisione legale (nel programma annuale definite Materie Gruppo A). Gli altri 10 crediti formativi annui potranno essere conseguiti in qualsiasi delle materie di cui all'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Materie Gruppi A, B e C).
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, gli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro che risultano iscritti anche al Registro dei Revisori legali scelgono liberamente gli eventi ed i corsi da svolgere ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo.
3. Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro e il Ministero dell'Economia e delle Finanze riconoscono che non possono essere considerati validi, ai fini dell'adempimento dell'obbligo formativo dei revisori legali, fatti salvi eventuali provvedimenti normativi, i crediti attribuiti alle attività di cui all'art. 7 comma 3 ed art. 8 commi 2 e 4 del vigente Regolamento recante le disposizioni sulla formazione continua per i Consulenti del Lavoro.
4. Qualora un iscritto all'Albo dei Consulenti del Lavoro acquisisca in un anno più di 20 crediti formativi utili ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo previsto per i revisori legali, quelli eccedenti non possono essere riportati nel computo di quelli necessari per assolvere l'obbligo formativo triennale dei revisori legali, fatti salvi eventuali provvedimenti normativi;
5. Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro e il Ministero dell'Economia e delle Finanze riconoscono che gli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro, che risultano iscritti anche al Registro dei Revisori legali, che versano in una delle situazioni di cui all'art. 21 del vigente Regolamento recante le disposizioni sulla formazione continua per i Consulenti del Lavoro, non possono essere esonerati dall'assolvimento dell'obbligo formativo di cui all'art. 5 del D.Lgs. 39/2010, fatti salvi eventuali provvedimenti normativi e fino a che il Ministero stesso non adotti apposite misure in tal senso.
6. Le disposizioni della presente convenzione si applicano agli iscritti nell'albo dei Consulenti del Lavoro a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di iscrizione nel Registro dei Revisori legali.

ARTICOLO 2

(Eventi formativi che consentono di assolvere l'obbligo formativo dei revisori legali)

1. Il Consiglio Nazionale valuta ed approva gli eventi di formazione professionale continua ed obbligatoria organizzati dai soggetti abilitati a organizzare e svolgere eventi formativi di cui all'art. 11 del vigente Regolamento recante le disposizioni sulla formazione continua per i Consulenti del Lavoro, tra cui quelli organizzati dai Consigli Provinciali, da Associazioni di iscritti ad Albi e da altri soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale, dallo stesso Consiglio Nazionale e dalle sue Fondazioni. Per la partecipazione agli eventi



formativi di cui all'art. 7, comma 1 del citato Regolamento, tenuto conto della durata effettiva dell'evento attribuisce i crediti formativi adottando il parametro: 1 ora = 1 credito formativo professionale.

2. Gli eventi formativi utili ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo dei revisori legali sono quelli che presentano un contenuto conforme al programma annuale adottato dal Ministero. Gli eventi formativi possono essere organizzati in modalità frontale, *e-learning*, webinar o videoconferenza e, a prescindere dalla modalità di fruizione, sono inseriti dal soggetto abilitato nella piattaforma informatica dedicata alla gestione della formazione continua obbligatoria per i Consulenti del Lavoro, utilizzando i codici indicati nell'allegato 1. L'allegato 1 sarà soggetto a modifiche periodiche per tener conto degli eventuali aggiornamenti apportati al programma annuale adottato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

3. Gli eventi formativi utili ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo dei revisori legali saranno caratterizzati dai codici corrispondenti a quelli dell'allegato 1. Qualora un evento formativo abbia ad oggetto diversi argomenti, rientranti in diverse materie, dovranno essere indicati i codici di ciascuna materia e la relativa durata, al fine di consentire una esatta attribuzione dei crediti formativi, distinguendo tra materie caratterizzanti la revisione legale (materie del Gruppo A) e non caratterizzanti (materie di Gruppo B e C). Resta, in ogni caso fermo il parametro 1 ora = 1 credito professionale.

5. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze attribuisce piena validità ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo dei revisori legali agli eventi accreditati dal Consiglio Nazionale, a condizione della corrispondenza con il programma annuale del Ministero stesso.

ARTICOLO 3

(Trasmissione dei dati relativi all'assolvimento dell'obbligo formativo)

1. In relazione a ciascun Consulente del Lavoro che risulta iscritto anche al Registro dei Revisori legali, il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, sulla base dei dati inseriti nella piattaforma informatica dedicata alla gestione della formazione continua dei Consulenti del Lavoro, comunica annualmente, in conformità al modello contenuto nell'allegato 2, gli eventi a cui ha partecipato, il codice della materia e il numero di crediti.

2. Il modello di cui all'allegato 2 è trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i crediti oggetto di comunicazione.

ARTICOLO 4

(Vigilanza)

1. Il Consiglio Nazionale si impegna a collaborare con il Ministero dell'Economia e delle Finanze nel controllo, svolto a campione e anche successivamente, della regolarità della formazione riconosciuta ai sensi di legge ai fini del registro della revisione legale.



ARTICOLO 5

(Disposizioni transitorie)

1. In relazione alle attività di formazione relative agli anni 2021 e seguenti, si farà riferimento ai nuovi programmi annuali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, tranne che sia tacitamente confermato il programma in essere.

ARTICOLO 6

(Efficacia e durata della Convenzione)

1. Il presente accordo rimane valido fino a che una delle parti non proponga motivate modifiche alle modalità di trasmissione dei crediti.

Roma, 12 novembre 2020

CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE

CONSULENTI DEL LAVORO

Il Direttore Generale

LA RAGIONERIA GENERALE

DELLO STATO

L'Ispettore Generale

La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda

56-EA-9A-19-DA-F0-9E-22-44-9D-73-18-61-EE-49-AF-CF-1C-82-3E

PAdES 1 di 3 del 13/11/2020 15:53:38

Soggetto: Francesca Maione

S.N. Certificato: 120F226

Validità certificato dal 25/06/2020 14:51:23 al 25/06/2023 00:00:00

Rilasciato da INFOCERT SPA

Commento: þÿ

PAdES 2 di 3 del 13/11/2020 15:59:43

Soggetto: Francesca Maione

S.N. Certificato: 120F226

Validità certificato dal 25/06/2020 14:51:23 al 25/06/2023 00:00:00

Rilasciato da INFOCERT SPA

Commento: þÿ

PAdES 3 di 3 del 16/11/2020 10:31:19

Soggetto: TANZI GIANFRANCO

S.N. Certificato: 36F1B3CB

Validità certificato dal 13/05/2019 08:16:32 al 12/05/2022 08:16:32

Rilasciato da Poste Italiane S.p.A.

La presente copia e' conforme all'originale depositato presso gli archivi dell'Azienda

F2-F6-71-4A-6A-9A-96-BE-6F-6A-14-60-0A-FA-60-A0-6D-3E-7F-A4

PAdES 1 di 3 del 01/01/0001 00:00:00

Soggetto: FRANCESCA MAIONE

S.N. Certificato: 0120 F226

Validità certificato dal 25/06/2020 15:51:23 al 25/06/2023 01:00:00

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT'

PAdES 2 di 3 del 01/01/0001 00:00:00

Soggetto: FRANCESCA MAIONE

S.N. Certificato: 0120 F226

Validità certificato dal 25/06/2020 15:51:23 al 25/06/2023 01:00:00

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT'

PAdES 3 di 3 del 16/11/2020 10:31:19

Soggetto: GIANFRANCO TANZI

S.N. Certificato: 3AE6 2E61 36F1 B3CB

Validità certificato dal 13/05/2019 09:16:32 al 12/05/2022 09:16:32

Rilasciato da Poste Italiane EU Qualified Certificates CA, Poste Italiane S.p.A., IT'